LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 11

Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi. Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa. Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;

b) modalita' di svolgimento tali da garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Versione in vigore dal 21 aprile 1983, non più in vigore dal 29 giugno 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sul pubblico impiego

Estremi	Legge 29 marzo 1983, n. 93
Titolo	I — Assetto della disciplina del pubblico impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sul-pubblico-impiego/art-11-contenuto-degli-accordi-sindacali-in-materia-di-pubblico-impiego/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it